

Bologna, 10 maggio 2010

Spettabile
A.N.D.I.D. - Associazione Nazionale Dietisti
Sua sede

Osservazioni in merito al parere espresso dalla II Sezione del Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del giorno 15.12.2009, concernente le competenze del biologo in materia di nutrizione.

In risposta al Vostro quesito, esprimo le mie valutazioni in merito al parere reso dal Consiglio Superiore di Sanità circa le competenze dei Biologi.

Innanzitutto occorre chiarire che detto parere, di cui avete avuto notizia per essere stato pubblicato sul sito dell'Ordine dei Biologi, costituisce un atto avente carattere evidentemente consultivo, reso nell'ambito di un procedimento che non è ancora stato definito dal Ministero della Salute e non un provvedimento avente efficacia esterna.

Il parere in questione, in ogni caso, non ha carattere vincolante per il predetto Ministero. Le relative determinazioni, pertanto, potrebbero disattendere le indicazioni offerte dal Consiglio Superiore di Sanità.

Ciò premesso, rilevo come alcune considerazioni contenute nel predetto parere vadano nel senso sempre auspicato da ANDID, in quanto pongono precisi limiti all'attività del biologo.

Si ricava infatti chiaramente dalle conclusioni del parere che:

- il biologo non ha alcuna competenza quanto alle prescrizioni di diete, riservate in via esclusiva al medico-chirurgo. Ciò costituisce la più recisa smentita a quanto l'Ordine dei Biologi ha sostenuto circa la presunta soggezione dei dietisti alla prescrizione della dieta da parte degli stessi biologi, affermazione indubbiamente lesiva della professionalità dei soggetti iscritti alla Vostra Associazione
- il biologo, che abbia conseguito il diploma di specializzazione universitaria in Scienza dell'Alimentazione, in via autonoma, ossia senza la necessità di prescrizione medica, può solo fornire profili nutrizionali tesi al benessere, un'attività che, sicuramente, non è coincidente con quella di prescrizione o di elaborazione di diete.

Dal parere del Consiglio Superiore di Sanità la figura del biologo – anche nutrizionista – esce quindi notevolmente ridimensionata rispetto alle rivendicazioni di autonomia sin qui portate avanti della medesima categoria professionale, atteso altresì che, quando il parere in questione esamina dettagliatamente le attività esperibili dal Biologo nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale, lo stesso non fa mai riferimento alla possibilità di intervenire in ambito dietoterapico.

Avv. MARIA ANNA ALBERTI

Piazza S. Francesco, 2

TEL. 051 23.28.55 FAX 051 26.27.29- BOLOGNA

E-mail: avv.alberti@tin.it

Quanto alla figura del Dietista, il parere del Consiglio Superiore di Sanità si limita a riportare – anche se solo parzialmente – il contenuto del profilo professionale di cui al D.M. 744/94, senza però porre limitazioni rispetto alle competenze che tale ultimo decreto delinea.

In merito, occorre altresì considerare che le attribuzioni degli aderenti all'Associazione diverse da quelle relative all'elaborazione delle diete non sono state prese in considerazione dal Consiglio Superiore di Sanità poiché esulano dal campo di indagine del parere, il quale, in ogni caso, non può introdurre limitazioni alle riconosciute competenze sia in strutture sanitarie sia in campo libero-professionale, espressamente riconosciute nel decreto interministeriale 19.2.2009, ai sensi del quale i dietisti «svolgono la loro attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale» .

Valutati questi elementi positivi, deve però ribadirsi che alcuni passaggi del parere non sono condivisibili e che l'intervento dell'Associazione è da ritenersi indispensabile per chiarire definitivamente aspetti non secondari quali la valenza del diploma di specializzazione in Scienza dell'Alimentazione (che per espressa previsione normativa consente solo al medico specializzato l'attività di dietoterapia) e la portata delle decisioni del Giudice Amministrativo (che mai ha statuito riconoscendo competenze al Biologo in campo nutrizionale).

Concludo, rispondendo ad un Vs. specifico quesito, per chiarire in via di principio che il Consiglio Superiore di Sanità deve anch'esso attenersi alle normative vigenti, tanto più che non esiste nella materia in oggetto un ambito di discrezionalità tecnica, per cui è sempre possibile un'impugnativa avanti al Giudice Amministrativo, unitamente al provvedimento finale del Ministero, ove ne venissero ravvisati gli estremi.

Avv. Maria Anna Alberti